

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2884

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHINI, PRANDINI, ALBORGHETTI, BARGONE, GRILLI,
SANFILIPPO, BENEVELLI, BARBIERI, MONTECCHI,
SOLAROLI, MASINI**

Presentata il 16 giugno 1988

Disciplina delle società tra professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di innovazione che ha interessato l'apparato produttivo e che ora, sia pure con grave ritardo, va estendendosi anche al settore dei servizi e alla stessa pubblica amministrazione, ha alimentato un fenomeno di enorme rilievo sociale, economico e culturale al quale il legislatore ha, sino ad ora, dedicato una ben scarsa attenzione. Ci riferiamo al fenomeno cosiddetto dell'« impresa diffusa », alla crescente disponibilità, in particolare da parte dei giovani, al rischio d'impresa e alla diffusione su vasta scala di valori quali l'efficienza, la produttività e la professionalità. Tutto ciò ha contribuito a dare maggiore dignità e valore sociale al lavoro e, in particolare, al lavoro autonomo e associato.

L'innovazione organizzativa e di processo nell'industria ha favorito la ten-

denza ad « esternalizzare » attività che, in precedenza, venivano svolte all'interno delle singole imprese, mentre l'innovazione nella pubblica amministrazione e la straordinaria articolazione e diversificazione dei nuovi bisogni sociali, in particolare dei bisogni cosiddetti ricchi, ha favorito la tendenza da parte dell'ente pubblico ad affidare ad altri, talvolta a delle imprese e talvolta a dei professionisti singoli od associati, la gestione di determinati servizi e la soddisfazione di certi bisogni. Da qui, principalmente, ha tratto alimento la spinta alla diffusione dell'impresa minore nelle sue varie forme: dalla società semplice, a quella cooperativa a quella di capitali.

Ma il fenomeno di gran lunga più rilevante e di maggiore prospettiva per il Paese, e che il presente progetto di legge si propone di incoraggiare e di qualifi-

care, è rappresentato dal sorgere di nuove attività e, in conseguenza di ciò, di nuove figure professionali. Questo fenomeno non può essere ricondotto puramente e semplicemente al decentramento produttivo delle imprese e neppure soltanto alla propensione dello Stato a liberarsi della gestione diretta di certi servizi. Esso nasce, in realtà, dal fatto che l'innovazione, e le trasformazioni che essa induce, determinano il sorgere di nuovi bisogni, sia delle imprese che delle persone, che richiedono professionalità di tipo nuovo e che possono essere soddisfatti meglio (e talvolta soltanto) da « associazioni fra professionisti ». Da società cioè che sappiano combinare la singola professionalità (che resta un valore individuale e una qualità irrinunciabile) con professionalità analoghe o complementari, in modo tale da valorizzare, mediante questa sinergia, il lavoro di ciascuno. È questo tipo di società che si rileva come il più adatto, nella fase attuale, a svolgere determinate funzioni interne al ciclo produttivo o a fornire particolari servizi, in specie quelli che richiedono una più elevata professionalità.

La diffusione di questo tipo di società fra professionisti è già significativa nel settore dei servizi alle imprese (informaticizzazione, innovazione, *marketing*, ecc.) ma non è meno rilevante nel settore dei servizi sociali (da quelli culturali a quelli di tipo socio-sanitario). Si tratta però di società per le quali non esiste, a tutt'oggi, una legislazione adeguata. La presente proposta di legge si propone di colmare, almeno in parte, questo vuoto.

L'esigenza di disciplinare l'esercizio della attività professionale in forma associata si è presentata al legislatore fin dal 1972: non vogliamo ora entrare nei complessi intrecci dell'*iter* legislativo dei vari disegni e proposte di legge e della previsione in essi contenuta dell'esercizio nell'ambito della società tra professionisti di una unica attività professionale o di attività pluriprofessionali o per quanto riguarda la forma, della previsione della società semplice o della società cooperativa, ma rilevare che allo stato attuale non è stata ancora data soluzione a questo problema, malgrado le sollecitazioni

della Corte costituzionale e dei giudici di merito, che si vedono costretti a non omologare statuti di società tra professionisti per il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Tale norma vieta di « costituire, esercitare o dirigere » in forma societaria le attività professionali cosiddette « protette », cioè quelle professioni intellettuali previste dall'articolo 2229 del codice civile per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi e non le professioni non ancora soggette ad una specifica normativa, anche se assistiamo alla tendenza ad istituire anche per le nuove professioni albi o elenchi professionali, con la conseguenza che essendo ancora in vigore la citata legge n. 1815 del 1939, la possibilità di esercitare la professione in forma societaria subirà una ulteriore contrazione.

Tale normativa trovò la sua motivazione contingente nella previsione che gli appartenenti alla comunità israelitica potessero svolgere, nell'ambito di una società anonima, attività professionale, loro inibita dalle leggi razziali e la sua *ratio*, poi trasfusa negli articoli 2229 e 2232 del codice civile, in quell'indirizzo dottrinario che ritiene l'opera del professionista, strettamente individuale e meritevole di essere « protetta » con l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Tale situazione si appalesa del tutto anacronistica, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) il fenomeno della terziarizzazione con il conseguente e costante espandersi del mercato delle professioni sia di quelle « protette » che delle nuove professioni, comporta il continuo riproporsi di soglie di efficienza per l'esercizio di attività professionali, le quali già oggi tendono a non consentire, o comunque a limitare in maniera crescente, lo spazio per iniziative individuali, a meno che non si tratti di specializzazioni molto sofisticate;

b) la disoccupazione giovanile e soprattutto intellettuale, e la difficoltà di accesso agli studi professionali per ottenere un adeguato *training* di pratica professionale, potrebbero trovare una par-

ziale soluzione nell'esercizio della professione in forma societaria;

c) i professionisti italiani nei confronti dei professionisti di quei paesi della CEE che hanno nel loro ordinamento il riconoscimento della forma societaria per le professioni intellettuali si trovano in una posizione di discriminazione, soprattutto in previsione dell'entrata in vigore del mercato unico europeo;

d) la presenza sul mercato di numerose società cooperative tra professionisti (le associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ne associano alcune centinaia), le quali si trovano in una situazione abbastanza paradossale, in quanto alcune esercitano regolarmente la loro attività, essendo stati i loro statuti omologati, altre sono costituite tra professionisti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, oppure da professionisti iscritti all'albo, ma la cui attività viene svolta o camuffata come attività di ricerca, altre si sono costituite come cooperative di servizio, pur svolgendo una vera e propria attività professionale; in ogni caso esse vivono in un clima di difficoltà ed incertezza e cosa ancora più grave la domanda di costituzione di nuove cooperative tra professionisti, pur essendo in aumento, deve essere scoraggiata.

Quanto sopra premesso, riteniamo che non possa essere ulteriormente rinviata l'approvazione di una normativa che preveda la liceità dell'esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria.

Nella scelta della forma societaria più idonea si è tenuto conto di quelle forme caratterizzate dalla valorizzazione del ruolo personale dei soci, piuttosto che dalla connotazione commerciale che le società di capitali hanno assunto nel nostro ordinamento giuridico, il quale non prevede come altri ordinamenti europei le società civili, accanto a quelle commerciali.

La forma societaria è stata pertanto individuata nella forma della società semplice o della società cooperativa, che a

norma dell'articolo 2200 del codice civile può esercitare anche attività non commerciali.

In disegni e proposte di legge presentati nelle passate legislature (ma non in tutti), la società cooperativa veniva esclusa con motivazioni giuridicamente inconsistenti, dovute anche ad una non corretta conoscenza della legislazione cooperativistica.

Ora nel formulare la presente proposta, la società cooperativa viene introdotta come una delle forme di società tra professionisti, tenendo conto, tra l'altro, della realtà esistente nell'ambito del movimento cooperativo organizzato dalle associazioni giuridicamente riconosciute che associano alcune centinaia di cooperative tra professionisti, malgrado il divieto della legge: si è potuto infatti sperimentare come la forma cooperativa si sia dimostrata particolarmente idonea all'esercizio della attività professionale in forma associata.

D'altronde tale forma è stata quella ritenuta più idonea dal legislatore, che ad essa ha fatto prevalentemente riferimento quando ha voluto disciplinare l'esercizio di alcune attività professionali in forma associata: ricordiamo le cooperative tra giornalisti, previste dalla legge sull'editoria e le cooperative per i servizi tecnici in agricoltura o per servizi socialmente utili, nelle varie leggi sull'occupazione giovanile.

Pertanto come riteniamo legittima la scelta della società semplice, la quale risolve alcuni problemi organizzativi essenziali e nello stesso tempo salvaguarda e tutela la personalizzazione dell'esercizio della attività professionale, per le stesse ragioni riteniamo legittima la scelta della società cooperativa, la quale, tra le società di capitali, è l'unica ad essere costituita su base personale, ma con personalità giuridica.

Infatti nella società cooperativa possono essere ammessi come soci soltanto coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi inerenti alla attività che la cooperativa intende svolgere (articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), la quota sociale non può essere ceduta, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori (articolo 2523 del codice civile), ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta, in quanto nella cooperativa l'elemento qualificante è la partecipazione alla attività e non al capitale sociale.

Pertanto quelle esigenze che vengono soddisfatte con l'adozione della società semplice, sono soddisfatte ed in misura più rilevante attraverso la società cooperativa, come si può dedurre dalla constatazione che allo stato attuale si sono costituite molte società cooperative, mentre non ci risulta che lo stesso fenomeno si sia verificato per la società semplice: la società cooperativa infatti, oltre alla sua capacità di aggregazione, ha saputo risolvere in maniera più adeguata i problemi della tutela della personalizzazione dell'attività e quelli organizzativi.

In particolare: il comma 1 dell'articolo 1, partendo dalla constatazione che secondo la legislazione vigente possono essere costituite società tra professionisti che esercitano la medesima professione o professioni diverse legate da un rapporto di interdisciplinarietà, purché non si tratti di professioni « protette », prevede che anche i professionisti iscritti in albi o elenchi possano costituire società cooperative o società semplici tra professionisti o partecipare alle stesse, in deroga al divieto posto dall'articolo 2 della citata legge n. 1815 del 1939.

Il comma 2 prevede non solo che le società tra professionisti siano regolate dalle norme previste dalla società cooperativa o dalla società semplice, ma che vengano rispettate le norme legislative, deontologiche e disciplinari che si applicano ai professionisti, in modo che l'attività professionale associata sia svolta nell'ambito delle norme vigenti che regolano la professione.

Il comma 3 prevede la possibilità per la società cooperativa di ammettere come soci anche elementi tecnici e amministrativi, come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato n. 1577 del 1947, dovendo però essere per questi ultimi garantita la normativa prevista per il lavoro subordinato.

Gli articoli 2 e 3 dettano norme intese a raccordare la tutela della personalizzazione della attività e l'esercizio della stessa in una organizzazione societaria.

L'articolo 4 sancisce alcune norme a garanzia dei terzi, nel senso che la società tra professionisti deve essere costituita per atto pubblico e l'obbligo di alcune indicazioni che devono essere contenute nell'atto costitutivo ad integrazione di quanto previsto dalle normative che regolano rispettivamente la società cooperativa e la società semplice tra professionisti a norma del comma 2 dell'articolo 1.

L'articolo 5 prevede che in deroga alla norma che prescrive per la costituzione della società cooperativa un numero minimo di nove soci, la società cooperativa tra professionisti possa essere costituita con un numero minimo di cinque soci. Tale deroga ha lo scopo di favorire l'aggregazione anche di professionisti altamente specializzati. Non si ritiene invece opportuno stabilire un numero massimo, non solo perché per la società cooperativa non è previsto un numero massimo di soci, per il noto « principio della porta aperta », ma anche perché riteniamo che scopo di questa proposta sia quella di favorire la maggiore aggregazione possibile di occupazione intellettuale. Né ci sembra che problemi relativi alla concorrenza o ad un regime di monopolio, siano stati mai sollevati per studi professionali, che possono aggregare un numero illimitato di professionisti.

L'articolo 6 prevede l'esercizio della pratica professionale presso le società tra professionisti; tale normativa prevede inoltre per il praticante, da un lato la possibilità di usufruire dei contratti di formazione lavoro e degli incentivi previsti dalle leggi sull'occupazione giovanile e dall'altro, una volta ottenuta l'abilitazione, un diritto di prelazione ad essere ammesso come socio nella società tra

professionisti, rispetto ad altri aspiranti soci.

L'articolo 7 detta una norma di raccordo tra quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, relativamente al rispetto delle discipline vigenti per le professioni intellettuali, e la iscrizione delle società

tra professionisti in appositi registri da allegare ai rispettivi albi o elenchi.

L'articolo 8 infine risolve il problema della responsabilità civile, obbligando la società tra professionisti a stipulare un contratto di assicurazione, commisurato al giro di affari.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Società tra professionisti).

1. In deroga al divieto posto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, possono costituire società cooperative o società semplici tra professionisti o partecipare alle stesse anche gli iscritti agli albi o elenchi previsti dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile, per l'esercizio in comune della professione intellettuale cui sono abilitati o di diverse professioni intellettuali legate da un rapporto di interdisciplinarietà.

2. La società cooperativa o la società semplice tra professionisti sono regolate rispettivamente dalle norme sulla società cooperativa o sulla società semplice, nonché dalle discipline vigenti per le professioni intellettuali interessate, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Per le società cooperative è consentita l'ammissione a soci anche di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al funzionamento della società, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2238 del codice civile.

ART. 2.

(Incarico professionale).

1. L'incarico professionale si intende assunto dalla società anche se conferito al singolo socio, il quale deve fornire la propria prestazione per conto della società.

2. Si estendono alla società tra professionisti le disposizioni relative alla incompatibilità per l'assunzione o l'espletamento dell'incarico da parte dei singoli soci.

ART. 3.

(Esercizio delle attività).

1. L'attività professionale che forma oggetto della società tra professionisti deve essere svolta personalmente dal socio, il quale nello svolgimento dell'incarico professionale deve rendere nota la propria appartenenza alla società.

2. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali e assistenziali per le varie professioni.

3. I compensi corrisposti dalle società tra professionisti quale corrispettivo dell'attività professionale svolta, sono soggetti allo stesso trattamento fiscale vigente per i professionisti che esercitano l'attività in forma individuale.

4. Le società tra professionisti devono tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionale.

ART. 4.

(Costituzione della società tra professionisti).

1. La costituzione della società tra professionisti deve avvenire per atto pubblico.

2. L'atto costitutivo della società tra professionisti in forma cooperativa, oltre quanto previsto dall'articolo 2518 del codice civile, deve indicare:

a) la denominazione sociale seguita dalla dicitura « società cooperativa tra professionisti »;

b) le generalità dei soci, la loro qualifica professionale e l'indicazione dell'albo o elenco professionale di appartenenza, qualora tale iscrizione sia obbligatoria per l'esercizio della attività;

3. L'atto costitutivo della società tra professionisti in forma di società semplice deve indicare:

a) la ragione sociale con il nome di uno o più soci, seguita dalla dicitura « società tra professionisti »;

b) la generalità dei soci con l'indicazione dell'albo o elenco professionale di appartenenza;

c) la sede della società;

d) le attività esercitate;

e) i soci amministratori e la loro durata in carica.

ART. 5.

(Numero minimo dei soci della società cooperativa tra professionisti).

1. In deroga quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa tra professionisti è necessario che i soci siano almeno cinque.

ART. 6.

(Pratica professionale presso le società tra professionisti).

1. La pratica professionale può essere svolta anche presso società tra professionisti il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività professionali per le quali la pratica professionale è obbligatoria per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione.

2. Il praticante diplomato o laureato può usufruire durante il periodo di pratica professionale della normativa prevista dai contratti di formazione-lavoro e degli incentivi previsti dalle leggi sull'occupazione giovanile.

3. Il praticante, terminato il periodo di pratica professionale secondo le norme vigenti in materia, ha un diritto di prelazione per l'ammissione a socio nella società tra professionisti.

ART. 7.

(Iscrizione nei registri).

1. Copia dell'atto costitutivo delle società tra professionisti e delle successive modificazioni è inviata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale del luogo ove ha sede la società, il quale provvede ad iscrivere in appositi registri allegati ai rispettivi albi o elenchi.

2. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 1 è data comunicazione ai Consigli dell'ordine o Collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.

3. La cancellazione e la radiazione di un socio dall'albo o elenco di appartenenza comportano l'esclusione di diritto dalla società.

ART. 8.

(Responsabilità civile).

1. La responsabilità civile derivante dalla attività professionale svolta dai singoli soci è a carico della società tra professionisti, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

2. La società deve stipulare un contratto di assicurazione per i danni patrimoniali di cui al comma 1, commisurato al volume di affari accertato ai fini fiscali e deve comunicarne i dati ai clienti che ne facciano richiesta.